



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 del 29/04/2016

COPIA

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile, solita sala delle adunanze, alle ore 18:08, in seduta ordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

MARONGIU ANNA PAOLA	P	BISCARO MICHELE	A
MAMELI MASSIMILIANO	P	PORCEDDU LUIGI	P
CAEDDU MONICA	P	COCCO ARNALDO	A
TRUDU LEOPOLDO	P	GRUDINA ALBERTA	P
SODDU FRANCESCA	P	GAI VINCENZA MARIA CRISTINA	P
GIOI LIDIA	A	GRIECO MARIO	A
ARGIOLAS ROSANNA	P		
CASSARO PAOLO	P		
CARIA CARLO	P		
LITTERA LUCA	P		
URRU MATTEO	A		

Totale Presenti: 12

Totali Assenti: 5

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco ANNA PAOLA MARONGIU.

Assiste il Segretario Comunale GIANLUCA COSSU.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

Il Sindaco, in proseguo di seduta, introduce il 2° punto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, proposta n. 2 del 01/03/2016, avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC".

Esce dall'aula il Cons. Porceddu alle ore 20.02. Si registrano n. 11 Consiglieri presenti.

Assessore Argiolas espone ed illustra le modifiche introdotte al regolamento IUC, per le varie componenti, TARI, TASI, IMU. Quindi rimane a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti.

Consigliere Grudina riferisce che il suo sarà un intervento politico. Rispetto alla rivisitazione delle modifiche di punto di vista tecnico e normativo, avrebbe preferito sentire un discorso politico, ossia un intervento dal quale fosse emersa l'intenzione dell'Amministrazione di alleggerire il carico fiscale dei cittadini, ma che non è avvenuto. Ritiene che la TASI si potesse ridurre, così come per la TARI per quanto riguarda le agevolazioni e le riduzioni. Anticipa il voto contrario.

Consigliere Gai concorda con l'intervento della collega Grudina. Riferisce che negli anni precedenti avevano presentato emendamenti al regolamento, e che le modifiche odierne riguardano solo adeguamenti alla normativa, pertanto non incidendo sulla sostanza, il voto sarà contrario anche quest'anno.

Ritiene che i servizi resi ai cittadini non abbiano la qualità che ci si dovrebbe aspettare, visti i costi elevati. Così come stupisce il fatto che si sia deciso di aumentare i passaggi di raccolta della plastica.

Consigliere Cassaro riferisce che il regolamento è stato adeguato alla normativa sopravvenuta. Le attenzioni verso i concittadini sono state rivolte l'anno precedente, quando il regolamento è stato rivisto in maniera sostanziale, al fine di apportare i benefici ai contribuenti.

Premesso che l'art. 151, comma 1, del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, di intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica sentita la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 relativo al differimento, per l'esercizio finanziario 2016, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;

Visto il Decreto del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016 che differisce ulteriormente, dal 31 marzo al 30 aprile 2016, il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2016 da parte dei comuni;

Rilevato che a oggi il bilancio 2016 è in fase di predisposizione, pertanto, in virtù dell'esercizio provvisorio così come disciplinato dall'art 163 del T.U.E.L. gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3 dell'art 163 del T.U.E.L., per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015 del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017.

Vista la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147) che, nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Visto l'articolo 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 31.10.2014 di designazione del Responsabile dell'imposta unica comunale;

Richiamate le deliberazioni n. 16 del 22.07.2014, e n. 6 del 27.05.2015, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato e successivamente modificato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC;

Richiamato altresì l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Vista la L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);

Vista la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Ritenuto opportuno procedere alla modificazione del regolamento di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) per l'anno 2016 al fine di dotarsi di uno strumento regolamentare adeguato alla normativa vigente ed alla prassi giurisprudenziale consolidata;

Dato atto che in virtù della recente normativa in materia di armonizzazione contabile di cui al D. Lgs 118/2011 è opportuno procedere all'anticipazione al 16 gennaio dell'anno successivo del termine decadenziale per la presentazione delle dichiarazioni originarie, di variazione e di cessazione ai fini TARI, allo scopo di consentire la formazione delle liste di carico e relativa riscossione entro un termine congruo;

Ritenuto, infine, voler procedere alla modificazione del Regolamento IUC anche relativamente alle utenze domestiche TARI in merito agli immobili a disposizione per uso stagionale o discontinuo, in modo tale che il numero degli occupanti sia fissato in una unità, al fine di non far gravare oltremodo l'imposizione fiscale locale sui contribuenti che già assolvano la tassa rifiuti per la propria abitazione principale, in quanto attualmente il parametro della Tassa Rifiuti per le abitazioni in questione è pari al numero di occupanti/componenti il nucleo familiare;

Valutato pertanto di apportare al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC, e ss.mm.ii., le seguenti modificazioni:

- ◆ all'art. 1.3, comma 1, dopo la locuzione *“entro il 30 giugno dell'anno successivo”* è inserito il seguente periodo: *“con riferimento a IMU e TASI, entro il 16 gennaio dell'anno successivo con riferimento alla TARI.”*;
- ◆ all'art. 1.3, comma 3, dopo la locuzione *“predette modificazioni”* è inserito il seguente periodo: *“con riferimento a IMU e TASI, entro il 16 gennaio dell'anno successivo con riferimento alla TARI.”*;
- ◆ all'art. 2.3, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: *“In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.”*;
- ◆ l'art. 2.4 è interamente sostituito dal seguente: *“Dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.”*
- ◆ All'art. 2.5, comma 3, lett. a), dopo la locuzione *“soci assegnatari,”* è inserito il seguente periodo: *“ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;*
- ◆ All'art. 2.5, comma 3, dopo la lett. d) è inserita la *“lett. e) dal 1° gennaio 2016, ai terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e ss.mm.ii., iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti.”*;

- ◆ All'art. 2.6, dopo il comma 1 è inserito il comma *“1-bis. Per gli immobili di cui al precedente comma l'imposta, determinata applicando l'aliquota di cui sopra, è ridotta al 75 per cento.”*;
- ◆ All'art. 3.2, dopo il termine *“fabbricati”*, è abrogata la locuzione *“ivi compresa l'abitazione principale”* e dopo la locuzione terreni agricoli è inserito il seguente periodo: *“e dell'abitazione principale, esclusi i fabbricati accatastati nelle categorie catastali A1/ A8/ A9.”*;
- ◆ Dopo l'art. 3.4 è inserito l'Art. 3.4 bis – *Abitazioni concesse in comodato a parenti - Dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.*;
- ◆ Dopo l'art. 3.6 è introdotto l'Art. 3.6 bis. *Fattispecie di riduzione - 1. Sull'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, la TASI sarà applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. 2. Dal 1° gennaio 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, il tributo, determinato applicando l'aliquota deliberata dal Comune, è ridotto al 75 per cento.*;
- ◆ All'art.3.8 il comma 6 è interamente abrogato;
- ◆ All'art. 4.13, comma 1, dopo la locuzione *“Anagrafe del Comune”*, è inserita la seguente: *“alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione”*;
- ◆ All'art. 4.13, comma 2, dopo la locuzione *“la persona assente”*, è inserita il seguente periodo incidentale: *“- sempre che risulti tale alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione –”*;
- ◆ All'art. 4.13, il comma 3, fatta eccezione per l'incipit *“Per le utenze domestiche”*, è abrogato. È inserito il seguente periodo: *“relative ad immobili che siano a disposizione per uso stagionale o discontinuo, il numero degli occupanti è fissato in una unità.”*;
- ◆ All'art. 4.13 i commi 6 e 7 sono abrogati;
- ◆ All'art. 4.19, comma 2, sono estromessi i seguenti termini e locuzioni: *“compilando”, “30 giugno”, “all'occupazione”* ed *“allegando la”*;
- ◆ All'art. 4.19, comma 2, dopo la locuzione *“dall'interessato”* è inserita la seguente: *“mediante compilazione del”*; dopo la locuzione *“entro il”* è inserita la seguente: *“16 gennaio”*; dopo la locuzione *“dell'anno successivo”* è inserita la seguente: *“e contestuale produzione della”*;
- ◆ All'art. 4.23, comma 2, sono estromesse le seguenti locuzioni/frasi: *“dal 16 gennaio al 30 aprile”*; *“La dichiarazione ISEE deve essere riferita ai redditi dell'anno di imposizione.”*;
- ◆ All'art. 4.23, comma 2, dopo il termine *“consegna”* è inserita la locuzione *“entro il 16 gennaio”*; dopo la locuzione *“ivi indicata”* è inserita la seguente: *“in corso di validità”*;
- ◆ All'art. 4.25, comma 2, dopo la locuzione *“entro il termine del”* è eliso il periodo *“previsto dall'art. 1.3 del presente regolamento”* ed è inserita la seguente locuzione: *“16 gennaio dell'anno successivo.”*;
- ◆ All'art. 4.25, comma 4, dopo il periodo *“si presume che l'utenza”*, viene estromesso il termine *“cessata”* ed inserito il termine *“variata”*;
- ◆ All'art. 4.25, comma 6, dopo il termine *“cessazione”* è inserita la seguente: *“e della eventuale dichiarazione originaria da parte dell'erede subentrante”*, e dopo *“entro il termine “previsto”* è inserita la seguente locuzione: *“dall'art. 4.25, comma 2”*;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000 con verbale n. 9 del 01/04/2016

Dato Atto che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Terzo Settore, Mauro Dessì, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 2 del 01.03.2016 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Terzo Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 2 del 01.03.2016 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267 di cui agli artt. 30 e 42;

VISTI gli artt. 42 e 134 del TUEL;

Il Sindaco non registrando altre richieste di intervento, pone in votazione in forma palese per alzata di mano la proposta di deliberazione e si registra il seguente esito:

Presenti : 11

Votanti: 11

Favorevoli: 9

Contrari: 2 (Grudina, Gai)

Astenuti: 0

Successivamente pone in votazione la immediata eseguibilità dell'atto, in forma palese e per alzata di mano e si registra il seguente esito:

Presenti: 11

Votanti: 9

Favorevoli: 9

Contrari: 0

Astenuti: 2 (Grudina, Gai)

La proposta è accolta

Visti gli esiti delle votazioni

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;
- 2) Di apportare al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC, approvato con deliberazione n. 16 del 22.07.2014, e ss.mm.ii. le seguenti modificazioni:
 - ◆ all'art. 1.3, comma 1, dopo la locuzione *“entro il 30 giugno dell'anno successivo”* è inserito il seguente periodo: *“con riferimento a IMU e TASI, entro il 16 gennaio dell'anno successivo con riferimento alla TARI.”*;

- ◆ all'art. 1.3, comma 3, dopo la locuzione *“predette modificazioni”* è inserito il seguente periodo: *“con riferimento a IMU e TASI, entro il 16 gennaio dell'anno successivo con riferimento alla TARI.”*;
- ◆ all'art. 2.3, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: *“In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.”*;
- ◆ l'art. 2.4 è interamente sostituito dal seguente: *“Dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.”*
- ◆ All'art. 2.5, comma 3, lett. a), dopo la locuzione *“soci assegnatari,”* è inserito il seguente periodo: *“ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;*
- ◆ All'art. 2.5, comma 3, dopo la lett. d) è inserita la *“lett. e) dal 1° gennaio 2016, ai terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e ss.mm.ii., iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti.”*;
- ◆ All'art. 2.6, dopo il comma 1 è inserito il comma *“1-bis. Per gli immobili di cui al precedente comma l'imposta, determinata applicando l'aliquota di cui sopra, è ridotta al 75 per cento.”*;
- ◆ All'art. 3.2, dopo il termine *“fabbricati”*, è abrogata la locuzione *“ivi compresa l'abitazione principale”* e dopo la locuzione *terreni agricoli* è inserito il seguente periodo: *“e dell'abitazione principale, esclusi i fabbricati accatastati nelle categorie catastali A1/ A8/ A9.”*;
- ◆ Dopo l'art. 3.4 è inserito l'”*Art. 3.4 bis – Abitazioni concesse in comodato a parenti - Dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.”*;
- ◆ Dopo l'art. 3.6 è introdotto l'”*Art. 3.6 bis. Fattispecie di riduzione - 1. Sull'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, la TASI sarà applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. 2. Dal 1° gennaio 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, il tributo, determinato applicando l'aliquota deliberata dal Comune, è ridotto al 75 per cento.”*;
- ◆ All'art.3.8 il comma 6 è interamente abrogato;
- ◆ All'art. 4.13, comma 1, dopo la locuzione *“Anagrafe del Comune”*, è inserita la seguente: *“alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione”*;
- ◆ All'art. 4.13, comma 2, dopo la locuzione *“la persona assente”*, è inserita il seguente periodo incidentale: *“- sempre che risulti tale alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione -”*;

- ◆ All'art. 4.13, il comma 3, fatta eccezione per l'incipit "Per le utenze domestiche", è abrogato. È inserito il seguente periodo: "relative ad immobili che siano a disposizione per uso stagionale o discontinuo, il numero degli occupanti è fissato in una unità.";
 - ◆ All'art. 4.13, i commi 6 e 7 sono abrogati;
 - ◆ All'art. 4.19, comma 2, sono estromessi i seguenti termini e locuzioni: "compilando", "30 giugno", "all'occupazione" ed "allegando la";
 - ◆ All'art. 4.19, comma 2, dopo la locuzione "dall'interessato" è inserita la seguente: "mediante compilazione del"; dopo la locuzione "entro il" è inserita la seguente: "16 gennaio"; dopo la locuzione "dell'anno successivo" è inserita la seguente: ", e contestuale produzione della";
 - ◆ All'art. 4.23, comma 2, sono estromesse le seguenti locuzioni/frasi: "dal 16 gennaio al 30 aprile"; "La dichiarazione ISEE deve essere riferita ai redditi dell'anno di imposizione.";
 - ◆ All'art. 4.23, comma 2, dopo il termine "consegna" è inserita la locuzione "entro il 16 gennaio"; dopo la locuzione "ivi indicata" è inserita la seguente: "in corso di validità";
 - ◆ All'art. 4.25, comma 2, dopo la locuzione "entro il termine del" è eliso il periodo "previsto dall'art. 1.3 del presente regolamento" ed è inserita la seguente locuzione: "16 gennaio dell'anno successivo.";
 - ◆ All'art. 4.25, comma 4, dopo il periodo "si presume che l'utenza", viene estromesso il termine "cessata" ed inserito il termine "variata";
 - ◆ All'art. 4.25, comma 6, dopo il termine "cessazione" è inserita la seguente: "e della eventuale dichiarazione originaria da parte dell'erede subentrante"; e dopo "entro il termine "previsto" è inserita la seguente locuzione: "dall'art. 4.25, comma 2";
- 3) Di dare atto che il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – "IUC" si allega, così come modificato, alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
 - 4) Di dare atto che il Regolamento IUC, così come modificato con il presente atto deliberativo, ha effetto dal 1° gennaio 2016;
 - 5) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e il suo allegato al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
 - 6) Di pubblicare il presente regolamento:
 - ◆ sul sito internet del Comune
 - ◆ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;
 - 7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Anna Paola Marongiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca Cossu

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile Del Settore Finanziario
F.To Dessi Mauro

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Settore Finanziario
F.To Dessi Mauro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 06/05/2016 al 21/05/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Donatella Garau

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal **06/05/2016** al **21/05/2016** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
- a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.To Donatella Garau

COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari



Verbale n. 9 del 1 Aprile 2016

Parere del Revisore Contabile

Oggetto: Parere sulla proposta di variazione al regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale

L'anno duemillesedici il giorno 1 del mese di Aprile il Revisore dei Conti Dott. Mario Salari, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19/11/2015,

RICHIAMATO

❖ l'art. 239 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 Ottobre 2012 n. 174, il quale:

1. al comma 1, lett. b n. 7, prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento e applicazione dei tributi locali;

2. al comma 1-bis, prevede che "Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficiarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consigliere le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consigliere è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione";

❖ l'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001 il quale dispone che, il termine previsto per la delibera delle aliquote e tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è fissato entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione con effetto a partire dal 1 Gennaio a cui il medesimo Bilancio di Previsione fa riferimento;



2

COMUNE DI SALORNO
 PROV. DI UDINE
 REVISOR GENERALE
 Dott. M. G. G.

Decimomannu, 01 Aprile 2016

Parere FAVOREVOLE, per quanto di propria competenza, sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui in oggetto.

ESPRIME

- ❖ Il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal responsabile del Servizio economico-finanziario, tenuto conto delle competenze ad esso attribuite dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- ❖ Il D.lgs 267/2000;
- ❖ Il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTI

- ❖ La proposta di Delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Modifica del Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale";
- ❖ La bozza di regolamento redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 639 a 737 della Legge 147/2013, con la quale sono disposte discipline e modalità di gestione dell'imposta Unica Comunale.

ESAMINATI

- ❖ Che l'Ente, con Deliberazione Consiliare n. 16 del 22.07.2014 si è dotato del Regolamento per la Disciplina dell'imposta Unica Comunale e che tale regolamento è stato modificato con Deliberazione Consiliare n. 6 del 27.05.2015.
- Imposta Municipale Unica (I.M.U.);
- Tassa Annuale sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.);
- Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.);
- ❖ Che l'Ente, con Deliberazione Consiliare n. 16 del 22.07.2014 si è dotato del Regolamento per la Disciplina dell'imposta Unica Comunale e che tale regolamento è stato modificato con Deliberazione Consiliare n. 6 del 27.05.2015.
- ❖ che, secondo lo schema introdotto dal Legislatore, l'imposta Unica risulta composta da n. 3 tributi:
 - che a far data dal 1 Gennaio 2014 è in vigore l'imposta Unica "I.U.C." i cui presupposti impositivi risultano connessi, da un lato, al possesso di immobili e alla loro natura e valore, dall'altro all'erogazione e fruizione dei servizi Comunali;

DATO ATTO

COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - "IUC"**

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 16 del 22.07.2014

Modificato con Deliberazione Consiliare n. 6 del 27.05.2015 e n 3 del 29/04/2016)

Sommario

CAPITOLO 1 – Disposizioni generali IUC.....	5
Imposta Unica Comunale.....	5
Art. 1.1 - Oggetto del Regolamento	5
Art. 1.2 - Funzionario responsabile del tributo	5
Art. 1.3 - Dichiarazione	5
Art. 1.4 – Riscossione.....	6
Art. 1.5 - Modalità e termini di versamento.....	6
Art. 1.6 - Rateizzazioni.	6
Art. 1.7 - Accertamento e sanzioni.	7
Art. 1.8 - Riscossione coattiva	7
Art. 1.9 - Rimborsi.....	7
Art. 1.10 - Somme di modesto ammontare.....	8
Art. 1.11 - Calcolo degli interessi.....	8
Art. 1.12. Contenzioso	8
Art. 1.13 - Abrogazioni e norme di rinvio	8
Art. 1.14 - Entrata in vigore	8
Art. 1.15. Clausola di adeguamento	9
CAPITOLO 2 - Regolamento componente IMU.....	10
Imposta municipale propria.....	10
Art. 2.1 – Oggetto	10
Art. 2.2 – Abitazione principale e pertinenze.....	10
Art. 2.3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	10
Art. 2.4 – Abitazioni concesse in comodato a parenti.....	11
Art. 2.5 – Esenzioni	11
Art. 2.6 – Aliquota ridotta.....	12
Art. 2.7 – Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli	12
Art. 2.8 – Immobili utilizzati da enti non commerciali	12

Art. 2.9 – Fabbricati inagibili.....	13
CAPITOLO 3 - Regolamento componente “TASI”	14
Tributo sui servizi indivisibili.....	14
Art. 3.1 - Oggetto.....	14
Art. 3.2 - Presupposto dell’imposta.....	14
Art. 3.3 - Soggetti passivi	14
Art. 3.4 - Base imponibile	14
Art. 3.4.bis - Abitazioni concesse in comodato a parenti.....	14
Art. 3.5. Disposizioni particolari relative alla dichiarazione TASI	15
Art. 3.6. Detrazioni, riduzioni ed esenzioni	15
Art. 3.6.bis Fattispecie di riduzione	15
Art. 3.7 –Servizi indivisibili.....	15
Art. 3.8 - Versamento	16
CAPITOLO 4 - Regolamento componente “TARI”	18
Tassa sui rifiuti.....	18
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	18
Art. 4.1. Oggetto.....	18
Art. 4.2. Gestione e classificazione dei rifiuti	18
Art. 4.3. Rifiuti assimilati agli urbani.....	19
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	20
Art. 4.4. - Presupposto per l’applicazione del tributo	20
Art. 4.5. Soggetti passivi	20
Art. 4.6. Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti.....	21
Art. 4.7. Produzione di rifiuti speciali non assimilati.....	22
Art. 4.8. Superficie degli immobili	23
TITOLO III – TARIFFE	24
Art. 4.9. Costo di gestione	24
Art. 4.10. Determinazione delle tariffe.....	24
Art. 4.11. Articolazione delle tariffe	25

Art. 4.12. Tariffe per le utenze domestiche.....	25
Art. 4.13. Occupanti le utenze domestiche	25
Art. 4.14. Tariffa per le utenze non domestiche	26
Art. 4.15. Classificazione delle utenze non domestiche	26
Art. 4.16. Tributo giornaliero.....	27
Art. 4.17. Tributo provinciale	27
Art. 4.18. Scuole statali.....	27
TITOLO IV – Riduzioni ed esenzioni	28
Art. 4.19. Zone non servite.....	28
Art. 4.20. Mancato svolgimento del servizio.....	28
Art. 4.21. Riduzioni.	28
[Art. 4.22. Abrogato].....	29
Art. 4.23. Ulteriori riduzioni ed esenzioni.....	29
Art. 4.24. Cumulo di riduzioni.....	30
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	30
Art. 4.25. Disposizioni particolari in materia di dichiarazione originaria, di variazione e cessazione ai fini TARI.....	30
Art. 4.26. Versamento	32
Art. 4.27. Accertamento	32
Art. 4.28. Disposizioni per l’anno 2014.....	33
Rifiuti speciali assimilati agli urbani.....	34
ALLEGATO B.....	35
Categorie di utenze non domestiche.	35

CAPITOLO 1 - Disposizioni generali IUC

Imposta Unica Comunale

Art. 1.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014). Il tributo si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. La IUC, di seguito regolamentata, si compone:

1. dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

2. di una componente riferita ai servizi, che si articola:

a) nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

b) della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 1.2 - Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente – il quale dovrà rispondere entro il termine di 60 giorni – richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 1.3 - Dichiarazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione IUC di inizio di occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo entro il 30 giugno dell'anno successivo con riferimento a IMU e TASI, entro il 16 gennaio dell'anno successivo con riferimento alla TARI. Tale obbligo, a pena di decadenza, è esteso anche alle richieste finalizzate all'esclusione, riduzione ed esenzione, nonché al loro venir meno. È fatta salva ogni diversa disposizione in materia di IMU.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione IUC può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni con riferimento a IMU e TASI, entro il 16 gennaio dell'anno successivo con riferimento alla TARI.

4. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Art. 1.4 - Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

Art. 1.5 - Modalità e termini di versamento

1. Il versamento della IUC è eseguito mediante utilizzo del modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Il versamento dell'IMU e della TARI può essere effettuato altresì tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Il Comune provvede all'invio degli avvisi di pagamento preventivamente compilati per quanto riguarda la TARI; mentre l'IMU e la TASI sono versate in autoliquidazione.

4. Il mancato ricevimento dell'avviso di pagamento di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo alla scadenza prefissata.

5. Il versamento della IUC per l'anno in corso, relativamente ad IMU e TASI, è effettuato in due rate con scadenza la prima (acconto) il 16 giugno e la seconda (saldo) a congruaglio il 16 dicembre. È comunque consentito il pagamento di IMU e TASI in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

6. Con deliberazione della Giunta Comunale, in caso di gravi calamità naturali o altri casi eccezionali e motivati, i termini ordinari del versamento dell'imposta possono essere sospesi o differiti per tutte le categorie di soggetti passivi ovvero limitatamente ad alcune di esse, per la sola quota comunale.

Art. 1.6 - Rateizzazioni.

1. Qualora il contribuente versi in stato di documentato disagio, può richiedere la rateizzazione del debito tributario derivante da avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e riscossione coattiva.

2. I criteri relativi alla richiesta ed alla concessione della rateizzazione sono determinati con apposito atto del Funzionario Responsabile.

Art. 1.7 - Accertamento e sanzioni.

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo entro i termini previsti si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato, fatte salve le disposizioni previste per il ravvedimento operoso.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica una sanzione pari al 100 per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica una sanzione pari al 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 1.2, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica una sanzione pari ad €. 100,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
7. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
8. Le somme accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di rateizzazione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 1.8 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini, sono riscosse coattivamente sulla base dell'ingiunzione – prevista dal testo unico di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 – nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.
2. Il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 1.9 - Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è

intervenuta la decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di presentazione.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data del versamento, nella misura di cui al successivo articolo del presente Regolamento relativo al calcolo degli interessi.

3. Su richiesta del contribuente, da presentare al Comune unitamente alla medesima istanza di rimborso o comunque entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del diritto allo stesso, le somme da rimborsare possono essere compensate con il medesimo tributo dovuto dal contribuente, anche per l'anno successivo.

Art. 1.10 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a €. 12,00 per anno d'imposizione.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni sia inferiore ad €. 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposizione, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 1.11 - Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposizione, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

Art. 1.12. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 1.13 - Abrogazioni e norme di rinvio

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 5.06.2012, e modificato con deliberazione consiliare n. 37 del 31.10.2012 e n. 58 del 26.11.2013.

2. Alla data di entrata in vigore della TARI, disciplinata dal presente regolamento, è soppressa l'applicazione della TARSU ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento del medesimo tributo relativa alle annualità pregresse.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

Art. 1.14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1 gennaio 2014.

Art. 1.15. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

CAPITOLO 2 - Regolamento componente IMU

Imposta municipale propria

Art. 2.1 – Oggetto

1. Il presente capitolo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 2.2 – Abitazione principale e pertinenze

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità immobiliari classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

2. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

3. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

4. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 2.3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze individuate ai sensi dell'art. 2.2, comma 4 del presente regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti, nonchè certificazione dell'istituto di ricovero o sanitario attestante il ricovero permanente del contribuente.

3. Ai fini dell'applicabilità del beneficio di cui al comma 1, si considera "anziano" il soggetto passivo di età non inferiore a 65 anni compiuti nel corso dell'anno di imposizione. Agli stessi fini, si considera "disabile" il soggetto passivo che sia portatore di handicap in situazione di gravità, individuata e certificata dalle competenti autorità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.

Art. 2.4 – Abitazioni concesse in comodato a parenti

Dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 2.5 – Esenzioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
2. A decorrere dall'anno 2014, non è altresì dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - e) dal 1° gennaio 2016, ai terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e ss.mm.ii., iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti.

4. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui ai commi 1 e 3, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti.

Art. 2.6 – Aliquota ridotta

1. Si applica l'aliquota ridotta stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale relativamente alle abitazioni locate a canone concordato.

1bis. Per gli immobili di cui al precedente comma l'imposta, determinata applicando l'aliquota di cui sopra, è ridotta al 75 per cento.

2. I soggetti di cui al comma precedente, al fine di poter beneficiare dell'agevolazione, devono produrre all'ente impositore la certificazione comprovante i fatti oggetto di beneficio, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria.

Art. 2.7 – Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, sulle aree fabbricabili si corrisponde l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.

2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

3. Ai fini dell'applicazione del beneficio, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti.

Art. 2.8 – Immobili utilizzati da enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati, ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

2. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta, con le modalità previste dalla legge e a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti.

Art. 2.9 – Fabbricati inagibili

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o non abitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con obbligo di relativa dichiarazione IMU.

2. L'inagibilità deve essere attestata da idonea perizia giurata, redatta da tecnico abilitato, che il contribuente deve allegare alla dichiarazione con cui comunica di volersi avvalere della riduzione d'imposta. È fatta salva la facoltà del contribuente di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile.

3. Per i fabbricati dichiarati inagibili con provvedimento dell'autorità comunale, o di altra pubblica autorità titolata, dovranno essere comunicati al Comune gli estremi dei detti provvedimenti.

4. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

5. Per fabbricato inagibile si intende quello che risulta oggettivamente ed assolutamente inadatto all'uso cui è destinato per ragioni di pericolo all'integrità fisica ed alla salute delle persone. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano a titolo esemplificativo nelle seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;

b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

Non possono, in ogni caso, essere considerati inagibili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi natura finalizzati al loro ammodernamento, miglioramento, adeguamento, conservazione, la cui eventuale inagibilità non sia stata accertata e dichiarata prima dell'inizio dei lavori.

6. Successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2, il personale tecnico del Comune provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Un originale della dichiarazione di cui al primo periodo dovrà essere allegato alla dichiarazione IMU relativa all'immobile e all'annualità per la quale si richiede l'agevolazione, da presentarsi, a pena di decadenza dell'eventuale beneficio, entro i termini di legge. La dichiarazione IMU esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo.

CAPITOLO 3 - Regolamento componente "TASI"

Tributo sui servizi indivisibili

Art. 3.1 - Oggetto

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dal 1 gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1, commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014).

Art. 3.2 - Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imu, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, esclusi i fabbricati accatastati nelle categorie catastali A1/ A8/ A9.

Art. 3.3 - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art.3.2, comma 1. In caso di pluralità di possessori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. La medesima prescrizione si applica alla pluralità di detentori.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota deliberata dal Comune. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 3.4 - Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 3.4 bis – Abitazioni concesse in comodato a parenti

Dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune

un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 3.5. Disposizioni particolari relative alla dichiarazione TASI

1. La dichiarazione – originaria, di variazione o di cessazione – deve essere presentata, entro il termine di cui all'art. 1.3, comma 1 del presente regolamento, sia dal possessore che dal detentore.
2. In caso di omessa o infedele dichiarazione e mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 1.7 del presente regolamento, si rinvia a quanto previsto nel medesimo articolo.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno producono effetti dal giorno di effettiva variazione.
4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Art. 3.6. Detrazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni, riduzioni ed esenzioni dalla TASI in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di legge in merito.
2. Le riduzioni / esenzioni di cui al comma precedente devono tenere conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.
3. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, si applica la riduzione più vantaggiosa per il contribuente.
4. Le eventuali riduzioni avranno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 3.6 bis. Fattispecie di riduzione

1. Sull'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, la TASI sarà applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
2. Dal 1° gennaio 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, il tributo, determinato applicando l'aliquota deliberata dal Comune, è ridotto al 75 per cento.

Art. 3.7 –Servizi indivisibili

1. I servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta sono di seguito riportati:

Servizi indivisibili	Identificazione analitica dei costi
illuminazione pubblica	Spese energia elettrica Spese di manutenzione dell'impianto Spese di personale

viabilità e circolazione stradale	Spese di manutenzione stradale Spese per la segnaletica stradale Spese di personale Spese di gestione degli automezzi (carburante, assicurazioni, bolli, ...)
Tutela ambientale e verde pubblico	Spese per la manutenzione del verde pubblico Spese per utenze idriche Spese di personale Spese di gestione degli automezzi (carburante, assicurazioni, bolli, ...)
polizia locale (*)	Spese per le utenze (elettrica, telefonica, idrica) Spese di personale Spese per beni di consumo e prestazioni di servizi (ad es. manutenzione hardware e software) Spese di gestione degli automezzi (carburante, assicurazioni, bolli, ...)
biblioteca	Spese per le utenze (elettrica, telefonica, idrica) Spese per beni di consumo e prestazioni di servizi (ad es. manutenzione hardware e software)
protezione civile	Spese per la redazione e l'attuazione del piano di protezione civile
Anagrafe, stato civile ed elettorale	Spese per le utenze (elettrica, telefonica, idrica) Spese di personale Spese per beni di consumo e prestazioni di servizi (ad es. manutenzione hardware e software)
Servizi cimiteriali	Spese per le utenze (elettrica, telefonica, idrica) Spese di personale Spese per beni di consumo e prestazioni di servizi (ad es. manutenzione hardware e software)

(*) ad esclusione delle spese coperte dai proventi del codice della strada.

2. L'ammontare dei costi dei servizi indivisibili e il relativo tasso di copertura saranno annualmente determinati con la delibera del Consiglio comunale di determinazione delle aliquote TASI.

Art. 3.8 - Versamento

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in n. 2 rate, con scadenza nei mesi di giugno e dicembre. Il relativo importo deve essere versato entro e non oltre i termini previsti per ciascuna rata.

3. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza il 16 di ogni mensilità.

4. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

5. Con riferimento all'anno di imposizione 2014, anno di istituzione della TASI, le scadenze di cui ai commi 2 e 3 possono subire variazioni stabilite *ex lege*.

[6. Abrogato]

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

CAPITOLO 4 - Regolamento componente "TARI"

Tassa sui rifiuti

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4.1. Oggetto

1. Il presente capitolo disciplina la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC", diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti in attuazione dell'art. 1, commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014).

Art. 4.2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani per qualità e quantità secondo quanto disposto dal successivo articolo 4.3 del presente Regolamento;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 4.3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A al presente regolamento provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

2. A tal fine, per le utenze di superficie complessiva superiore a 300 mq, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti prodotti e la superficie (in mq), al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, non deve essere superiore al valore del corrispondente parametro Kd deliberato dal Comune.

3. Sono escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi di cui al comma precedente.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti assimilati agli urbani distinti per codice CER;
- b) comunicare, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello d'imposta, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4.4. - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative (quali ad esempio i balconi e le terrazze scoperti, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini) e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini).

2. Si intendono per:

a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, comprese tettoie, nonché balconi e terrazze ove coperti;

b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come balconi e terrazze scoperti, campeggi, dancing e cinema all'aperto, posti auto.

3. Sono *utenze domestiche* quelle relative a immobili adibiti a civile abitazione, mentre sono *utenze non domestiche* quelle relative agli immobili a qualsiasi altro uso adibiti (tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere).

4. Per tutte le utenze, domestiche e non domestiche, l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, telefonica o adsl costituisce presunzione semplice dell'occupazione o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

5. Per le utenze non domestiche la presunzione semplice di cui al precedente comma è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti di atti autorizzativi all'esercizio di attività.

Art. 4.5. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

Art. 4.6. Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti

1. Sono esclusi dall'applicazione del tributo, oltre alle aree scoperte di cui all'art. 4.4, primo comma, i seguenti locali ed aree scoperte, in quanto non suscettibili di produrre rifiuti urbani.

□ Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica);
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri nelle quali non sia possibile la permanenza;

□ Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.4.7 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica);
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistica sportiva;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri nelle quali non sia possibile la permanenza;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione, originaria o di variazione, redatta anche sul modello messo a disposizione dal Comune, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di soggetti che beneficiano dell'esclusione ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 4.7. Produzione di rifiuti speciali non assimilati

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati.

2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Categorie di attività	% di abbattimento della superficie
Falegnamerie	40%
Autocarrozzerie	40%
Autofficine per riparazione veicoli	40%
Gommisti	50%
Autofficine di elettrauto	30%
Distributori di carburante	20%
Ceramisti	25%
Fabbri e carpentieri	40%
Stabilimenti industriali	40%
Marmisti	40%
Rosticcerie	10%
Macellerie	40%
Pasticcerie	20%
Lavanderie	40%
Verniciatura	40%
Autodemolitori	40%
Autolavaggio	20%
Studi fotografici	20%

Medici e laboratori	30%
Farmacie	10%

Per eventuali attività sopra non considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

A partire dalla data indicata al punto b) del successivo comma 3, gli uffici comunali provvedono alla elaborazione di un censimento annuale delle attività elencate al precedente comma 2, indicando il numero delle attività commerciali rientranti in tale categoria e la superficie complessiva oggetto della riduzione.

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello d'imposta, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 4.8. Superficie degli immobili

1. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

3. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla

planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tributo i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 4.9. Costo di gestione

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono desunti annualmente dal piano finanziario.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale.

Art. 4.10. Determinazione delle tariffe

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

5. Tutti gli uffici interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e delle tariffe del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 4.11. Articolazione delle tariffe

1. Le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, compresi i costi di smaltimento.

2. Le tariffe sono articolate in utenze domestiche e utenze non domestiche, così come definite all'art. 4.4, comma 3 del presente Regolamento.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso le tariffe sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, la quantità di rifiuti riferibili alle utenze non domestiche, qualora non disponibile, sarà determinata in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 4.12. Tariffe per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 4.13. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico dimoranti nell'immobile per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio colf e badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa, di formazione professionale e/o di studio prestati al di fuori del territorio comunale e che richiedano una diversa domiciliazione per un periodo non inferiore ai sei mesi e in caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore ai sei mesi, la persona assente - sempre che risulti tale alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione - non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. A titolo esemplificativo si indicano, quali documenti comprovanti il domicilio presso altri Comuni: contratto di locazione registrato, attestazione del datore di lavoro, contratto di lavoro ecc.

3. Per le utenze domestiche relative ad immobili che siano a disposizione per uso stagionale o discontinuo, il numero degli occupanti è fissato in una unità.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per l'unica unità immobiliare ad uso abitativo occupata da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

[6. Abrogato]

[7. Abrogato]

Art. 4.14. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 4.15. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 4.16. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale TARI relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
6. Sono escluse dall'applicazione della tariffa del tributo giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa del tributo è già applicata all'immobile, nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti e attività similari).
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 4.17. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 4.18. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori) resta disciplinato dall'art. 33 bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31), pertanto tali istituzioni non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.

2. Al fine di coprire il costo sostenuto dal Comune a beneficio delle istituzioni scolastiche, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere una somma quale importo forfetario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali.

3. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo complessivo del servizio che deve essere coperto con la componente TARI, determinato con il piano finanziario.

TITOLO IV – Riduzioni ed esenzioni

Art. 4.19. Zone non servite.

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze collocate al di fuori del centro urbano e che devono conferire i rifiuti nei punti di raccolta individuati dal Settore Tecnico del Comune, secondo la seguente tabella:

<i>Distanza dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica</i>	<i>Riduzione %</i>
TRA 201 E 400 METRI	60
OLTRE I 401 METRI	65

2. La riduzione deve essere richiesta dall'interessato, mediante compilazione dell'apposito modulo entro il 16 gennaio dell'anno successivo, e contestuale produzione della documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

3. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il valore massimo stimato annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

4. L'agevolazione indicata nei precedenti commi verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il medesimo tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza. allegare

5. A partire dalla data indicata al precedente comma 2, gli uffici comunali provvedono alla elaborazione di un censimento annuale delle utenze collocate al di fuori del centro urbano e che devono conferire i rifiuti nei punti di raccolta individuati dal Settore Tecnico del Comune.

Art. 4.20. Mancato svolgimento del servizio.

1. Il tributo non è dovuto in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Le situazioni di cui al comma precedente devono essere certificate dall'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 4.21. Riduzioni.

1. Ai sensi di quanto previsto dai commi 658 e 659 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) sono introdotte le seguenti riduzioni e esenzioni.

2. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze nella misura percentuale massima del 5 % che sarà definita nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante la disponibilità/acquisto dell'apposito contenitore e dichiarazione sostitutiva d'atto notorio riferita all'effettivo utilizzo della medesima a fini esclusivi di compostaggio per il proprio nucleo familiare. Alternativamente, attraverso documentazione fotografica rappresentativa di fossa di compostaggio o documentazione attestante la disponibilità di compostiera. Resta in ogni caso salva la facoltà dell'Amministrazione di effettuare in ogni tempo verifiche e controlli.

4. Il tributo è ridotto nelle seguenti ipotesi e misure:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo nella misura del 30%;

b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, nella misura del 30%;

5. Le riduzioni di cui ai commi precedenti avranno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

7. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la deliberazione tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

8. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il medesimo tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

[Art. 4.22. Abrogato]

Art. 4.23. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) sono introdotte le seguenti riduzioni e esenzioni:

a) qualora si tratti di nuclei familiari in particolari situazioni di disagio secondo il seguente criterio: avere una situazione economica reddituale pari o inferiore a € 4.500,00 annui, rilevabile da certificazione ISEE in corso di validità: riduzione del 20%;

b) qualora il soggetto passivo o un componente del suo nucleo familiare sia portatore di handicap in situazione di gravità, individuata e certificata dalle competenti autorità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, nonché una situazione economica reddituale pari o inferiore a €.

5.500,00 annui, rilevabile da certificazione ISEE in corso di validità:

riduzione del 20%

c) qualora il soggetto passivo abbia un'età uguale o superiore ad anni 65, nonché una situazione economica reddituale pari o inferiore a € 4.500,00 annui, rilevabile da certificazione ISEE in corso di validità:

riduzione del 30%

d) nuclei famigliari numerosi:

- nuclei con n. 5 componenti riduzione del 10%

- nuclei con 6 e + componenti riduzione del 20%

e) utenze non domestiche:

	Descrizione	Riduzione
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	40%
24	Bar, caffè, pasticceria	30%
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	20%
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	50%

2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lett. a), b) e c), l'istanza di riduzione deve essere presentata annualmente dall'interessato mediante compilazione e consegna, entro il 16 gennaio dell'anno successivo, dell'apposito modulo nonché della documentazione ivi indicata in corso di validità.

3. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, si applicano delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il medesimo tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 4.24. Cumulo di riduzioni.

1. Le riduzioni non sono fra loro cumulabili.

2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni verrà applicata quella più favorevole al contribuente.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 4.25. Disposizioni particolari in materia di dichiarazione originaria, di variazione e cessazione ai fini TARI

1. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni o esenzioni;

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni ed esenzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche dei residenti sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 4.5 del presente Regolamento, entro il termine del 16 gennaio dell'anno successivo.

3. Oltre a quanto previsto dalle norme generali inerenti la dichiarazione IUC, la dichiarazione TARI deve contenere anche i seguenti elementi:

o Utenze domestiche

a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;

b) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica (locatario, comodatario, ecc);

c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei locali;

d) per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo familiare anagrafico;

e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni.

o Utenze non domestiche

a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ISTAT dell'attività prevalente;

b) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica (amministratore delegato, rappresentante legale, presidente, direttore, ecc);

c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;

e) data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati.

f) Sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportino un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta nei termini. Se la dichiarazione è presentata oltre il termine, si presume che l'utenza sia variata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione TARI entro i termini, il tributo non è dovuto per le annualità successive all'anno in cui è avvenuta la cessazione medesima se il contribuente

dimostra di non aver continuato l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante.

6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione TARI di cessazione e della eventuale dichiarazione originaria da parte dell'erede subentrante entro il termine previsto dall'art. 4.25, comma 2.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, sono tenuti ad invitare il contribuente a presentare presso l'Ufficio Tributi la dichiarazione entro il termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 4.26. Versamento

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione di locali o aree.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Il Comune riscuote il tributo della TARI inviando ai contribuenti appositi avvisi di pagamento, il cui importo complessivo deve essere versato entro e non oltre i termini previsti per l'ultima rata di cui al successivo comma.

4. Il pagamento dell'importo annuo dovuto deve essere effettuato in 4 rate scadenti il 16 giugno, 16 agosto, 16 ottobre, 16 dicembre o, a discrezione del contribuente, in unica soluzione entro il 16 giugno dell'anno di competenza del tributo, sempre che le tariffe TARI siano state approvate entro il mese di febbraio dell'anno di competenza.

5. Al contribuente che non versi l'importo complessivo indicato nell'avviso di pagamento entro la scadenza dell'ultima rata di cui al comma precedente è notificato avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento di cui all'art. 1.6 del presente Regolamento.

6. Sull'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, la TARI sarà applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

7. Per quanto attiene alla TARI relativa all'anno 2014, vigono le disposizioni di cui all'art. 4.28 del presente regolamento.

Art. 4.27. Accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

Art. 4.28. Disposizioni per l'anno 2014

1. Il tributo deve essere pagato in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014, oppure in 4 rate scadenti nei mesi di 16 dicembre 2014, 16 febbraio, 16 aprile e 16 maggio 2015.

2. Al contribuente che non versi l'importo complessivo indicato nell'avviso di pagamento entro la scadenza dell'ultima rata di cui al comma precedente è notificato avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento di cui all'art. 1.6 del presente Regolamento.

ALLEGATO A

Rifiuti speciali assimilati agli urbani.

- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta e plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri tessuti e non tessuti;
- Pelli e simil-pelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti in ferro e di tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiali elettrici in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili, compresa la manutenzione del verde ornamentale);
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2 Cinematografi e teatri

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

5 Stabilimenti balneari

6 Esposizioni, autosaloni

7 Alberghi con ristorante

8 Alberghi senza ristorante

9 Case di cura e riposo

10 Ospedali

11 Uffici, agenzie, studi professionali

12 Banche ed istituti di credito

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

16 Banchi di mercato beni durevoli

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

20 Attività industriali con capannoni di produzione

21 Attività artigianali di produzione beni specifici

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

23 Mense, birrerie, amburgherie

24 Bar, caffè, pasticceria

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

26 Plurilicenze alimentari e/o miste

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

28 Ipermercati di generi misti

29 Banchi di mercato genere alimentari

30 Discoteche, night club